



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 05/11/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2013, n. 1911

Comunità montana dei Monti dauni meridionali soppressa; disposizioni per il passaggio delle funzioni, dei compiti e delle attività ai sensi dell'art. 5 bis, comma 3, della l.r. n. 36/2008, introdotto dall'art. 2 della l.r. n. 36/2012.

Il Presidente della Giunta Regionale on. Nichi Vendola, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della P.O. "Cooperazione istituzionale e Associazionismo", confermata dal Dirigente del Servizio Enti Locali, riferisce.

Con legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 la Regione Puglia, sulla base di valutazioni strettamente connesse alle disposizioni statali introdotte dalla legge n. 191 del 23.12.2009 (c.d. legge finanziaria per l'anno 2010), dirette al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, dispose la soppressione delle Comunità montane previste e regolate in ambito regionale dalla l.r. 4 novembre 2004, n. 20.

La stessa norma reca anche l'istituzione di appositi Commissari liquidatori, incaricati di predisporre, per ciascun Ente, un piano di successione per la disciplina del trasferimento di funzioni e compiti già svolti dalla soppressa Comunità in favore dei relativi Comuni in forma associata ovvero, in mancanza di costituzione di forme associative tra gli stessi, in favore delle Province competenti per territorio.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 224 del 8.3.2010, il dott. Giuseppe Marotta veniva nominato Commissario liquidatore della Comunità montana dei Monti dauni meridionali.

I Comuni e le Province interessate, però, esprimevano, in sede di Cabina di regia ex art. 8, l.r. n. 36/2008, ferma contrarietà al subentro; ciò induceva la Regione a modificare radicalmente il predetto processo di liquidazione.

Si giungeva in tal modo alla revisione normativa del regime successorio, contenuta nelle disposizioni di cui alla l.r. 10 dicembre 2012, n. 36 recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36, da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2010, n. 5", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 179 dell'11 dicembre 2012, i cui principi ispiratori possono così riassumersi:

- presa d'atto dell'opposizione dei Comuni e delle Province a succedere nelle funzioni e nei compiti già svolti dalle sopresse CC.MM.;
- redistribuzione di singole funzioni e/o attività alle pubbliche amministrazioni competenti per materia;
- successione della Regione Puglia nelle residue funzioni di pubblico interesse;
- tutela dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle stesse Comunità;
- semplificazione e accelerazione del processo di estinzione.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 della citata l.r. n. 36/2012 che modifica l'art. 5 della l.r. n. 36/2008, si stabiliva il principio della successione a titolo generale della Regione Puglia in tutti i rapporti attivi e

passivi non esauriti alla data di entrata in vigore della legge (comma 6) e in tutti i giudizi attivi e passivi delle comunità montane (comma 7), fatta eccezione per quelli riferiti a funzioni e compiti specifici elencati ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo che di seguito si specificano:

- le attività delegate da soggetti diversi dalla Regione tornano ad essere esercitate direttamente dai soggetti deleganti, in conformità ai principi generali in materia (comma 3);
- ai sensi del comma 4 dell'art. 5, si dispone che le funzioni in materia di tutela e salvaguardia forestale, ivi compresa la lotta agli incendi boschivi, nonché le attività nel settore degli impianti irrigui vengono svolte dall'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF,) alla quale la legge istitutiva (l.r. n. 3/2012) espressamente attribuisce tali competenze in via esclusiva in ambito regionale;
- sono sottratti, poi, dal regime successorio in capo alla stessa Regione le funzioni e i compiti connessi alla promozione socio-economica e alla valorizzazione del territorio montano in attuazione dell'art. 44 Cost. che, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della medesima norma, vengono attribuiti ai singoli Comuni già appartenenti alla Comunità soppressa.

L'art. 2 della citata norma introduceva l'art. 5bis della l.r. n. 36/2008 che reca la disciplina delle procedure di liquidazione delle Comunità montane, a norma delle quali, in particolare (comma 1), ciascun Commissario liquidatore è tenuto a consegnare alla Regione Puglia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli elenchi dettagliati delle attività esistenti, dei procedimenti amministrativi in corso, dei dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato distinti per categoria di appartenenza, dei giudizi pendenti, nonché i libri contabili e gli altri documenti dell'Ente, unitamente al conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio o all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, la Giunta regionale, ai sensi del successivo comma 3, adotta apposito provvedimento con cui dispone l'effettivo trasferimento delle funzioni, dei compiti e delle attività già svolte dalle sopresse Comunità ai soggetti destinatari, individuati secondo i richiamati criteri di riparto dettati dall'art. 5 l.r. 36/2008 come novellato.

Nell'ambito di tale procedimento, particolare rilevanza assume l'individuazione del contingente di personale da trasferire all'ARIF per consentirle di espletare in maniera adeguata le attività attribuite ai sensi dell'art. 5, comma 4.

A tale ultimo proposito, viene fissato l'ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il Direttore della stessa Agenzia provvede, ai sensi delle disposizioni che ne regolano il funzionamento, all'acquisizione del personale trasferito con il provvedimento giuntale di cui al punto precedente.

Il Commissario liquidatore della Comunità montana dei Monti dauni meridionali, in attuazione del precetto di cui sopra, con lettera prot. n. 39 del 10 gennaio 2013, ha trasmesso al Servizio Enti Locali della Regione Puglia, tra gli altri, i seguenti elenchi e documenti:

- elenchi dettagliati delle attività esistenti e dei procedimenti amministrativi in corso, comprendenti anche attività e procedimenti già conclusi, costituiti da diverse schede tecniche;
- elenco del personale dipendente con contratto di lavoro subordinato distinto per categoria di appartenenza e corredato dei modelli PA04;
- elenco giudizi pendenti, pendenze debitorie per giudizi conclusi, procedure stragiudiziali in corso e partecipazione a società e consorzi;
- documentazione contabile costituita dalla situazione economica- finanziaria alla data del 31.12.2012, conto del bilancio esercizio 2012, verifica di cassa, elenco dei residui attivi ed elenco dei residui passivi.

Con nota n. 306 del 1° marzo 2013, in esito a conforme richiesta del Servizio Enti Locali, ha trasmesso nuovamente le schede tecniche delle attività e procedure amministrative in corso presso la stessa Comunità, limitatamente a quelle effettivamente non concluse a quella data.

Va rilevato, poi, che perveniva al Servizio Enti Locali ulteriore nota comunitaria n. 821 del 5 luglio 2013 di aggiornamento dell'elenco dei giudizi pendenti, delle pendenze debitorie a seguito della conclusione

di giudizi e delle procedure stragiudiziali richieste di pagamenti.

Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti per il passaggio delle funzioni, la l.r. 7 agosto 2013, n. 26, "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 110 suppl. dell'8 agosto 2013, produce un'ulteriore modifica alla citata l.r. n. 36/2008.

In particolare, l'articolo 29 "Integrazione alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36", introduceva il comma 2bis all'art. 5bis della l.r. n. 36/2008, da ultimo modificata dalla l.r. n. 36/2012, che, attesa l'esiguità dei compiti residui connessi al completamento della liquidazione delle Comunità montane e la necessità di contenere le spese delle procedure di liquidazione, dispone la decadenza dai rispettivi incarichi dei Commissari liquidatori e la contestuale nomina di un Commissario liquidatore unico a valere per tutte le sopresse Comunità montane; con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 550 del 9.8.2013, il dott. Giuseppe Marotta é stato nominato Commissario liquidatore unico delle Comunità.

Si rende necessario, conseguentemente, che la Giunta regionale, sulla scorta degli atti e documenti trasmessi, provveda ad adottare le opportune determinazioni finalizzate a dare concreta attuazione al riparto di funzioni e attività sopra delineato, disponendo l'effettivo trasferimento delle singole competenze e attività in capo ai soggetti pubblici interessati ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 5bis della l.r. n. 36/2008, come introdotto dall'art. 2 della l.r. n. 36/2012, anche al fine ulteriore di consentire l'adozione del prescritto decreto presidenziale di estinzione degli stessi Enti comunitari.

Quanto agli esiti del processo di liquidazione della Comunità montana in argomento e ai riflessi finanziari della successione nei relativi rapporti giuridici ed economici, si ritiene opportuno disciplinarne la definizione nell'ambito di un apposito provvedimento dove trovino composizione unitaria le risultanze economico-finanziarie di tutte le CC.MM. sopresse in attuazione delle disposizioni della l.r. n. 36/2012.

Sezione "Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modificazioni."

La presente deliberazione non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della lett. k), comma 4, art. 4 della l.r. n. 7/1997 e dell'ultimo periodo del comma 2, art. 42 della l.r. n.28/2001.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di prendere atto della comunicazione del Commissario liquidatore della Comunità montana dei Monti dauni meridionali n. 39 del 10 gennaio 2013, con la quale si consegnano alla Regione Puglia, tra l'altro, gli elenchi e i documenti prescritti dal comma 1. dell'art. 5bis della l.r. 36/2008, come introdotto dall'art. 2 della l.r. n. 36/2012, nella consistenza di cui alla medesima nota, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

2) di dare atto che, sulla base della predetta documentazione, a quella data risultano in essere soltanto

funzioni e compiti delegati dalla Regione Puglia e/o dai Comuni costituenti lo stesso Ente comunitario;

3) di prendere atto delle attività e dei procedimenti amministrativi in corso presso la stessa Comunità, di cui alla comunicazione commissariale n. 306 del 1° marzo 2013, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B) e disporre che le stesse sono regolate come segue:

- le attività residue relative agli interventi di cui ai punti 3 e 4 dell'elenco (" GET LOCAL - realizzazione di centri visita"), realizzate nell'ambito del "Piano integrato territoriale (P.I.T.) n. 10", sono assegnate, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della l.r. n. 36/2008, come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 36/2012, ai Comuni appartenenti alle cessate Comunità montane dei Monti dauni meridionali e dei Monti dauni settentrionali, atteso che le stesse sono state delegate dai medesimi Comuni alla Comunità in forza della Convenzione tra Amministrazioni, sottoscritta in data 24.01.2005 e allo stato necessitano di completamento in relazione alla sola gestione del servizio per ulteriori tre anni; gli stessi Comuni le eserciteranno mediante apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000 non escludendosi, ove occorra, il ricorso alla convenzione obbligatoria di cui al comma 3 del medesimo articolo 30;

- le attività residue relative all'intervento n. 25, realizzato nell'ambito del "Piano integrato territoriale (P.I.T.) n. 10", sono assegnate al Comune di S. Agata di Puglia, atteso che l'intervento, di esclusivo interesse dello stesso Comune, è stato delegato per la sola attuazione alla Comunità in forza della Convenzione tra Amministrazioni, sottoscritta in data 24.01.2005 e allo stato non risulta definitivamente concluso, dovendosi procedere alla realizzazione di lavori ritenuti necessari all'esito delle operazioni di collaudo; per questi ultimi, la stessa Comunità ha già trasferito i relativi fondi, a seguito di specifica intesa con il Comune interessato;

- le attività residue relative agli interventi n. 83 ("Costruzione di opere varie e miste, innovazione e ricerca, ambiente, territorio boschivo") e n. 88 ("Progetto pluriennale per la sperimentazione di governance per la riduzione delle emissioni del CO2") sono assegnate all'A.R.I.F., ai sensi dell'art. 5, comma 4 della l.r. n. 36/2008, come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 36/2012, trattandosi di attività istituzionali proprie dell'Agenzia;

- le attività legate alla realizzazione del "Laboratorio 2 - Assistenza domiciliare anziani", inserite nell'ambito dell'intervento n. 5, non risultano mai avviate e, pertanto, sono abbandonate, come da comunicazione del Commissario liquidatore n. 310 del 5 marzo 2013 (allegato C);

- gli interventi indicati in elenco, ad eccezione di quelli sopra descritti, sono assegnati alla competenza della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della l.r. n. 36/2008, come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 36/2012; gli stessi, infatti, risultano ultimati e collaudati, residuando la sola sistemazione contabile dei relativi finanziamenti;

4) di prendere atto dell'elenco (allegato D) del personale dipendente del medesimo Ente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e disporre l'inoltro dello stesso elenco, in copia conforme, all'ARIF per consentire il tempestivo adempimento delle attività di cui al comma 5 dell'art. 5bis della l.r. n. 36/2008, come introdotto dall'art. 2 della l.r. n. 36/2012; in proposito, le Amministrazioni destinatarie delle attività residue di cui al precedente punto 3., potranno avvalersi, occasionalmente e per il tempo strettamente necessario sino al completamento delle attività, del responsabile di procedimento e di altro personale interessato, previa intesa con il Direttore generale dell'Agenzia;

5) di prendere atto degli elenchi dei giudizi pendenti (allegato E) e delle procedure stragiudiziali in cui è parte la Comunità Montana (allegato F), da ultimo aggiornati con nota 821/2013 e disporre che i relativi procedimenti sono assegnati alla competenza della Regione Puglia;

6) di prendere atto dei seguenti ulteriori documenti trasmessi:

- elenco delle pendenze debitorie (allegato G), inviato sempre con nota n. 821/2013, costituite da un

debito accertato a seguito della conclusione di giudizio, pari a € 36.048,60 e uno non ancora definito relativo a competenze e spese legali;

- elenco dei debiti residui per rate di ammortamento di n. 12 mutui con oneri a carico della Comunità montana, nonché di n. 1 mutuo con oneri a totale carico dello Stato contratto con la Cassa DD.PP. indicati nell'elenco (allegato H) parte integrante del presente atto deliberativo, dando atto, quanto ai primi, che le relative rate di ammortamento vengono annualmente rimborsate dal Ministero dell'Interno quale quota di contributo per sviluppo investimenti;

7) di prendere atto dell'elenco delle partecipazioni alle società e consorzi (allegato I) in cui è parte la Comunità Montana e dare atto che le stesse vengono acquisite al patrimonio della Regione Puglia che ne disciplinerà la successiva destinazione tramite il competente Servizio Controlli;

8) di incaricare il dirigente del Servizio Enti Locali della Regione Puglia, di intesa con il Commissario liquidatore unico, di porre in essere tutte le attività necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni, dei compiti e delle attività in capo ai soggetti subentranti, avvalendosi a tale scopo del personale e degli uffici della Comunità fino al completamento delle relative operazioni;

9) di disporre che eventuali questioni che dovessero emergere successivamente alla estinzione della Comunità, saranno disciplinate con apposita deliberazione di Giunta regionale, in conformità ai principi indicati dall'art. 5 della l.r. n. 36/2008, come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 36/2012;

10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

11) di comunicare la presente deliberazione al Consiglio regionale entro 10 giorni dalla data di adozione.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola